

NORMATIVA

TES
IND

CORONAVIRUS

15 luglio 2020

DPCM 14 luglio 2020 e nuova Ordinanza di Regione Lombardia

In breve

Sono stati pubblicati il DPCM 14 luglio 2020 e una nuova Ordinanza di Regione Lombardia. I provvedimenti confermano le disposizioni per la ripresa delle attività produttive e commerciali e le misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza da Covid-19 precedentemente adottate nella Regione.

TES/IND 220/20

Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 febbraio scorso, per fornire alle imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

DPCM 14 luglio 2020

È stato pubblicato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri⁽¹⁾, che **proroga al 31 luglio 2020 le disposizioni di cui al DPCM 11 giugno 2020⁽²⁾** (vedere Circolare TES/IND 199/20) **e alle Ordinanze del Ministero della Salute 30 giugno⁽³⁾ e 9 luglio 2020⁽⁴⁾** (vedere Circolare TES/LOG 215/20).

Sono quindi prorogate al 31 luglio, tra le altre, le prescrizioni secondo le quali tutte le attività produttive e industriali devono operare nel rispetto dei **Protocolli** sottoscritti tra il Governo, i Ministeri competenti e le Parti Sociali per gli **ambienti di lavoro**, per i **cantieri** e per il **settore del trasporto e della logistica**. Restano in vigore anche gli obblighi inerenti l'uso di protezioni per le vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e la messa a disposizione di disinfettanti per l'igiene delle mani.

Ordinanza Regione Lombardia

Regione Lombardia ha pubblicato l'Ordinanza n. 580⁽⁵⁾, che conferma **l'obbligo per il Datore di lavoro di misurare la temperatura corporea dei lavoratori** prima dell'accesso al luogo di lavoro (punto 1.3). È confermata nuovamente la formulazione di tale obbligo: *"deve essere rilevata prima dell'accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la*

supervisione del datore di lavoro o suo delegato”.

Come previsto in precedenza, in caso di rilevazione della temperatura corporea superiore a 37,5°C, il lavoratore deve essere momentaneamente isolato e non deve recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro, tramite il Medico competente e/o l'Ufficio del personale, deve avvisare tempestivamente l'ATS territorialmente competente, che darà le opportune indicazioni alle quali la persona interessata deve attenersi.

Questa indicazione, appare critica perché in contrasto con quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” (ora Allegato 12 del DPCM 11 giugno 2020) che prevede, al punto 2, che il lavoratore la cui temperatura corporea risulti superiore a 37,5°C, contatti nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e segua le sue indicazioni. Su questo aspetto è possibile che le singole ASL lombarde forniscano delle indicazioni per le imprese.

Aggiornamento informazioni viaggi delle persone fisiche

Per informazioni e aggiornamenti sulle disposizioni in vigore per i viaggi delle persone fisiche da e per i Paesi dell'Unione europea, si invita a consultare periodicamente la [Piattaforma Re-Open](#) ⁽⁶⁾ della Commissione europea.

Per le regole emanate dall'Italia, si possono consultare anche le seguenti pagine dedicate, istituite dal Ministero della Salute e degli Esteri:

- [Ministero della Salute - Covid-19 - Viaggiatori](#)
- [Ministero degli Esteri - Focus: Cittadini Italiani in rientro dall'estero e cittadini stranieri in Italia](#)

Si segnala, in particolare, l'ultimo provvedimento emanato dall'Italia circa il divieto di ingresso da Paesi a rischio. Il Ministero della Salute⁽⁷⁾ ha disposto, sentiti i ministri degli Affari Esteri, dell'Interno e dei Trasporti, il divieto di ingresso e di transito in Italia alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitati nei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana.

Sono sospesi anche i voli diretti e indiretti da e per i Paesi sopra citati.

Entrata in vigore

Le disposizioni del DPCM producono effetto **dal 15 luglio 2020 al 31 luglio 2020**.

Le disposizioni dell'Ordinanza di Regione Lombardia producono effetto **dal 15 luglio 2020 al 31 luglio 2020**.

Allegati

	DPCM 14 luglio 2020
	Regione Lombardia - Ordinanza 580
	Regione Lombardia - Ordinanza 580 - Allegato

Note

- (1) GuRI n. 176 del 14 luglio 2020, Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 14 luglio 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- (2) GuRI n. 147 dell'11 giugno 2020, Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 11 giugno 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- (3) GuRI n. 165 del 2 luglio 2020, Ordinanza 30 giugno 2020, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- (4) GuRI n. 172 del 10 luglio 2020, Ordinanza 9 luglio 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

- (5) Regione Lombardia, Ordinanza n. 580 del 14 luglio 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 dell'art. 1 comma 16 del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33*
- (6) Vedere Circolare TES/LOG 202/20 per ulteriori approfondimenti*
- (7) Con il comunicato n. 218 del 9 luglio scorso*